



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **4** Reg. Delibere del **01-03-18**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE E FISSAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2018 (TARI-C).

L'anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

ZAMBONI SIMONE	Presente
BARDON FRANCESCO	Presente
CHINAGLIA SABRINA	Presente
TODESCO MARIOLINA	Presente
DEGANI MATTEO	Presente
BORDIN NAZZARENO	Presente
VISENTIN JESSICA	Presente
GUARISE FEDERICO	Presente
ZIVIANI MAURO	Presente
ZIVIANI FABRIZIO	Presente
SAGGIORO RICCARDO	Presente

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE TRESCATO GISELLA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **ZAMBONI SIMONE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'**OGGETTO SOPRAINDICATO**.

Oggetto:

DETERMINAZIONE E FISSAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2018 (TARI-C).

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma 668 di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 654 della citata legge impone di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio Comunale ha adottato il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti - TARI avente natura corrispettiva dal 2018 (*di seguito TARI-C.*), in sostituzione del tributo, definendo in forma sperimentale l'ambito di applicazione del sistema di misurazione puntuale e gli effetti prodotti sulla determinazione delle tariffe;
- ai sensi del comma 683 della L. n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità Competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- anche per l'anno 2018, il comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, integrato dal richiamato art. 10 del DDL di Bilancio, dispone la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2016; il predetto divieto non si applica alla Tari;
- in attesa della definitiva operatività del Consiglio di Bacino "Verona Sud" (*previsto dall'art.4 c.1 della LR n.52/2012*), si ritiene che l'approvazione del Piano Finanziario annuale TARI-C. e delle relative tariffe TARI-C. 2018 di cui al richiamato comma 683, resti al Consiglio Comunale, in quanto atto di programmazione di cui all'art. 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. collegato all'adozione del Bilancio 2018; salvo inoltre del provvedimento al neo costituito Consiglio di bacino ancora in fase di avvio operativo;

VISTO, in particolare, il comma 682 della predetta norma di legge, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, nella parte riguardante la TARI;

VISTO, altresì, il comma 668 della medesima legge, che recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, si applica a tutte le entrate locali, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui rifiuti di natura patrimoniale;
- le disposizioni contenute nel comma 668 contemplano il requisito della realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che, come indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del gestore rsu per l'anno 2018, sono stati realizzati per la raccolta del residuo secco non riciclabile, e della frazione organica dei rifiuti biodegradabili, mediante contenitori individuali dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder);
- l'intervento indicato nel punto precedente ha consentito la rilevazione di dati di produzione al fine di attuare una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) rispondente all' effettiva produzione del residuo secco non riciclabile, e del rifiuto FORSU complessivamente prodotti dalle due categorie di utenza (domestiche e non domestiche);
- sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa alla modalità di raccolta; nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere finalizzato alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la commisurazione comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in forma indiretta sul sistema tariffario;
- la confermata natura corrispettiva di prelievo mantiene l' immediato vantaggio per le UND relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti 2018 nella misura del 10%;
- l'attuale sistema di misurazione mantiene la finalità di implementare le modalità di raccolta differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisurata al servizio reso;
- ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 668 *"La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; pertanto la TARI-C. è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti che ne assume l'intera gestione economica e finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti con la conseguente esclusione delle somme dal Bilancio comunale;
- il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al Tributo rifiuti, la cui applicazione e gestione, per esplicita ammissione dell'ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti, individuato per il Comune, nella società pubblica ESA-Com. S.p.A. CF 03062710235, attuale gestore del servizio secondo il modello in house providing, in forza del contratto di servizio;
- dalle risultanze dei conferimenti emerge che la media degli svuotamenti della frazione biodegradabile per tipologie di utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

n. componenti	media svuotamenti anno precedente
n.1 componente	31
n.2 componenti	46
n.3 componenti.	50
n.4 componenti.	52
n.5 componenti.	55
=> n.6 componenti.	59
UnD	53

- dalle risultanze dei conferimenti emerge che la media degli svuotamenti della frazione indifferenziata per tipologie di utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

n. componenti	media svuotamenti
n.1 comp.	10
n.2 comp.	12
n.3 comp.	14
n.4 comp.	14
n.5 comp.	14
n.6 comp.	14
> n.6 comp.	17
UnD	11

- sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore ESA-Com. S.p.A., per effetto dell'istituzione della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria esplicitamente qualificata "corrispettiva" con ciò rientrando nella categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;
- la simulazione delle Tariffe per UD e UND predisposta sulla base del Piano Finanziario TARI-C. 2018 rispondente ai criteri regolamentari di definizione della tariffa corrispettiva;*
- il Piano Finanziario TARI-C. 2018 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi (35,00%) e costi variabili (6,00%) sul costo totale.
- tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione dei costi fissi/variabili tra le UD e le UND;
- il Quadro Tariffario 2018 proposto all'approvazione è determinato applicando sulla categoria delle UD gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa (*parte fissa/Ka – parte variabile/Kb*): mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal DPR n.158/99, i Kb considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il confermato concorso percentuale effettivo al gettito delle due tipologie di utenza tale da assicurare la prescritta copertura integrale dei costi di gestione previsti per il 2018, come di seguito riportato;

Q.F. quota fissa		Q.V. quota Variabile	
Utenze Domestiche	Utenze non Domestiche	Utenze Domestiche	Utenze non Domestiche
70,70%	29,30%	70,70%	29,30%

- le risultanti tariffe TARI-C. 2018 generate dalla suddetta composizione della base imponibile e a seguito delle considerazioni sopra esposte evidenziano un aumento della percentuale effettiva della tariffa unitaria per la totalità delle utenze imponibili (rispetto alle tariffe Tari 2017 al lordo dell'IVA e del C.P.), come di seguito riportato:
 - UD: diminuzione della tariffa totale media (-3,44 %) così ripartite per n. di componenti:

U.Dom.	Variazione %
1 componente	-8,29%
2 componenti	-5,18%
3 componenti	-2,47%
4 componenti	-1,46%
5 componenti	-1,47%
=>6 componenti	-1,78%
Variazione media	-3,44%

- UND: aumento medio del 9,79 % (media ponderata) sulla tariffa totale (quote fissa + variabile) come indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla proposta di tariffa;
- il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento istitutivo della TARI-C. e determina un gettito complessivo della tariffa pari a € 239.688,44 al netto dell'Iva e dell'addizionale provinciale;

RITENUTO DI:

- approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, e dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 1, comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti documenti :
 - *i criteri per la determinazione della tariffa* con il conseguente Quadro Tariffario complessivo TARI-C. 2018 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari ($k_a - k_b$ e $k_c - k_d$), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza;
 - *il Quadro Tariffe TARI-C. 2018* - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;
 - dare atto che sull'imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità precedenti), e l'IVA nella misura del 10%;
 - disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con particolare riferimento al Piano Finanziario Tari corrispettivo 2018 completo della Relazione di accompagnamento redatta dal soggetto Gestore ESA-Com. S.p.A. (*trasmessa al Comune con Pec*) al Consiglio di bacino per il seguito di competenza;
 - disporre la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2018 completo della Relazione all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;
 - disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché l'invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
 - dare atto che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica della quale il Comune è socio);

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....omissis;*

688. omissis... *Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";*

691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";*

CONSIDERATO che l'obiettivo economico obbligatorio da rispettare, da parte dell'Amministrazione Comunale, così come stabilito dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la norma sopra citata, e, precisamente al comma 659, demanda la modalita' applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO, comunque, che la TARI è determinata sulla base di un piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e che tale piano costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e verificato che l'affidamento di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma citata;

RITENUTO che ESA-Com. S.p.A. (ex ECO CISI S.p.A.), Società "in house" partecipata da questo Comune, rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria relativi al capitale interamente pubblico, fatturato prevalente nei confronti dei soci, controllo analogo del servizio affidato;

VISTA la propria precedente delibera consiliare adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso per l'anno 2018;

VISTA la propria delibera consiliare n. 3 in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (TARI);

RITENUTO doveroso provvedere alla determinazione della tariffa TARI, così come elaborata dalla suddetta Società;

VISTO il D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, e dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 1, comma 668 della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti documenti :
 - i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario complessivo TARI-C. 2018 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza;
 - il Quadro Tariffe TARI-C.2018 (allegato 1-7 TZ – TARI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2018) - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;
3. DI DARE ATTO che sull'imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo l'aliquota adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità precedenti), e l'IVA nella misura del 10%;
4. DI STABILIRE che il numero dei conferimenti minimi e massimi inclusi in tariffa per le Utenze Domestiche e non domestiche dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti:

Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)

n. componenti	N. CONFERIMENTI MINIMI INCLUSI IN TARIFFA	N. CONFERIMENTI MASSIMI INCLUSI IN TARIFFA
n.1 componente.	20	40
n.2 componenti	25	55
n.3 componenti	30	60
n.4 componenti	30	65
n.5 componenti	30	70
>= n.6 componenti	40	95
Utenze non domestiche	15	70

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo	€ a svuotamento aggiuntivo oltre IVA di Legge e C.P.
Bidoncino da 23 lt.	€/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt.	€/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt.	€/svuot. € 6,00

Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)

n. componenti	N. CONFERIMENTI MINIMI INCLUSI IN TARIFFA	N. CONFERIMENTI MASSIMI INCLUSI IN TARIFFA
n.1 componente.	12	16
n.2 componenti	12	18
n.3 componenti	12	20
n.4 componenti	12	22
n.5 componenti	12	24
>= n.6 componenti	12	26
Utenze non domestiche	10	26

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo	€ a svuotamento aggiuntivo oltre IVA di Legge e C.P.
Bidoncino da 40/45 lt.	€/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt.	€/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt.	€/svuot. € 6,00
Bidone carrellato da 1100 lt	€/svuot. € 10,00

5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con particolare riferimento al Piano Finanziario Tari corrispettivo 2018 completo della Relazione di accompagnamento redatta dal soggetto Gestore ESA-Com. S.p.A. (e trasmessa al Comune con Pec) al Consiglio di bacino per il seguito di competenza;

6. DI DISPORRE la trasmissione del Piano Finanziario Tari corrispettivo 2018 completo della Relazione all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.R.158/99;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché l'invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

8. DI DARE ATTO che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica dove il Comune è socio).

Oggetto:

DETERMINAZIONE E FISSAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2018 (TARI-C).

Il Sindaco invita il Direttore di Esa-Com ad illustrare la tariffa sui rifiuti.

Il Direttore Barbati spiega che i criteri di riferimento per la determinazione della tariffa sono quelli determinati dal D.P.R. n. 158/1999, ormai vecchio. I dati di riferimento sono il numero di utenze a ruolo: 934 quelle domestiche, 92 quelle non domestiche. La proposta di ripartizione della tariffa prevede 70,70% a carico delle utenze domestiche, 29,30% a carico delle utenze non domestiche. Precisa che la tariffa riporta l'indicazione dell'IVA applicata, e ciò rappresenta un vantaggio in quanto le utenze non domestiche possono portare l'IVA in detrazione. Tenuto conto di questo, si è ritenuto di riequilibrare la tariffa a favore delle utenze non domestiche, prevedendo una diminuzione media del 3,44% (pari ad € 3,59 per abitante all'anno), sulla media delle superfici a ruolo. Per le utenze non domestiche, invece, è prevista una variazione in aumento del 9%, che però sarà compensata dall'IVA (10%) che si potrà recuperare. E' comunque molto probabile che negli anni successivi vengano apportati aggiustamenti in base al numero di utenze attivate e cessate. A partire dal 2019 la tariffa applicata sarà una tariffa/corrispettivo a tutti gli effetti; infatti, nel calcolo non si terrà più conto della superficie: per le utenze domestiche sarà calcolata in base al numero di componenti il nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche si farà riferimento ai litri, ovvero alla capacità dei contenitori e quindi al numero di svuotamenti. Viene, così, eliminata l'ultima parte "patrimoniale" della tariffa, quella commisurata appunto alla superficie (metri quadrati). Ancora, spiega che si stanno misurando secco, umido e vetro; il servizio di raccolta dell'umido è quello che costa di più, e per questo si stanno reindirizzando i centri di costo su quel servizio. Fa presente che in alcuni comuni si sta sperimentando la raccolta dell'umido una volta alla settimana nel periodo invernale, due volte a settimana nel periodo estivo e durante le festività natalizie (15.12-15.01); riducendo il numero di raccolte, si riducono i costi senza creare problemi alle utenze. I cittadini devono capire che efficientamento significa minori costi. Informa che nella prima fattura verrà indicato il numero massimo di svuotamenti; inoltre, chi non provvederà a ritirare i contenitori del secco e dell'umido, pagherà il numero massimo di raccolte previsto.

Il Sindaco ringrazia il Direttore Barbati. Dichiara di ritenere molto positivo che si sia proceduto a rimodulare la proporzione tra utenze domestiche e utenze non domestiche e che siano stati aumentati i servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.;

Udita la relazione del Direttore di Esa-Com, Geom. Barbati Maurizio;

Non essendoci alcun intervento, si passa alla votazione della proposta di delibera.

Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri:

- Presenti: n°11 -
- Assenti: n° // -
- Favorevoli: n° 11 -
- Contrari: n° // -
- Astenuti: n° // -

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata.

Viene inoltre messa ai voti la proposta di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la quale ottiene il seguente esito:

- ❑ Presenti: n°11 -
- ❑ Assenti: n° // -
- ❑ Favorevoli: n° 11 -
- ❑ Contrari: n° // -
- ❑ Astenuti: n° // -

Il Consiglio Comunale quindi delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Oggetto: DETERMINAZIONE E FISSAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI
CORRISPETTIVO 2018 (TARI-C).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 20-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 20-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'ente, all'indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno 23-03-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, li 23-03-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Terrazzo, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 02-04-2018 ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Terrazzo, li 03-04-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica